



ORIGINALE

18328-2018

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

MOTIVAZIONE
SEMPLIFICATA

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. GIACOMO TRAVAGLINO

- Presidente -

Responsabilità
civile -
danno alla
persona

Dott. RAFFAELE FRASCA

- Consigliere -

Dott. DANILO SESTINI

- Consigliere -

R.G.N. 10946/2016

Dott. PAOLO PORRECA

- Rel. Consigliere -

Cron. 18328

Dott. ANNA MOSCARINI

- Consigliere -

Rep. e.l.

ha pronunciato la seguente

Ud. 26/03/2018

ORDINANZA

CC

sul ricorso 10946-2016 proposto da:

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA , in persona del suo
procuratore speciale Dott.ssa ANNA ROSA CAVICCHI,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. BISSOLATI
76, presso lo studio dell'avvocato TOMMASO SPINELLI
GIORDANO, che la rappresenta e difende giusta procura
in calce al ricorso;

- **ricorrente** -

2018

contro

982

[REDACTED], elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA COLA DI RIENZO, 217, presso lo studio
dell'avvocato ANNALaura CARBONE, rappresentata e
difesa dall'avvocato SEBASTIANO PARATORE giusta

copia ad uso ufficio

procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 181/2015 della CORTE D'APPELLO
di MESSINA, depositata il 23/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 26/03/2018 dal Consigliere Dott. PAOLO
PORRECA;

copia ad uso ufficio



FATTI DI CAUSA

[redacted] conveniva in giudizio la Fondiaria SAI, Società Assicuratrice Industriale s.p.a., quale impresa designata per la gestione del Fondo di Garanzia delle vittime della strada per la regione Sicilia, chiedendo il risarcimento dei danni anche non patrimoniali subiti per la morte del padre, [redacted], avvenuta, a seguito di un incidente stradale, all'età di 51 anni.

Il tribunale, per quanto ancora qui rileva, accoglieva la domanda, con pronuncia parzialmente riformata dalla Corte di appello che, ritenuta formulata la pretesa anche per i danni "iure haereditario", li liquidava, applicando le c.d. tabelle milanesi, in base al punto di invalidità permanente del cento per cento rapportato non all'aspettativa di vita media, come fatto in prime cure, bensì alla durata di vita effettiva del deceduto.

Avverso questa decisione ricorre per cassazione la Fondiaria SAI, Società Assicuratrice Industriale s.p.a., affidandosi a un motivo.

Resiste con controricorso [redacted].

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 e 2059, cod. civ., poiché la corte di appello avrebbe errato nel liquidare il danno biologico terminale, di natura ereditaria, in base al punto di invalidità permanente, mentre mancava, per definizione, il presupposto della permanenza in vita del soggetto che aveva subito il pregiudizio stabilizzato e, in quanto tale, liquidato con gli importi traslati per via ereditaria. Inoltre, la corte di appello aveva preso a base di computo la percentuale d'invalidità del cento per cento, laddove a seguito del sinistro stradale la vittima aveva riportato lesioni localizzate, e non una totale compromissione della propria validità psicofisica, seppure poi correlabili alla morte infine sopraggiunta. In buona sostanza, il collegio di merito aveva risarcito il danno tanatologico che invece non era ristorabile, trattandosi della lesione a un bene diverso dalla salute, e cioè alla stessa vita, come tale estraneo alla funzione compensativa della responsabilità civile.

2. Il ricorso è fondato.

Secondo la nomofilachia (Cass., 08/07/2014, n. 15491, e succ. conf.) in tema di danno da perdita della vita, nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse, è configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla menomazione dell'integrità fisica patita dal danneggiato sino al decesso. Tale danno, qualificabile come danno biologico terminale, dà luogo a una pretesa risarcitoria, trasmissibile "iure haereditatis" da commisurare soltanto all'inabilità temporanea, adeguando la liquidazione alle circostanze del caso concreto, ossia al fatto che, seppure temporaneo, tale danno è massimo nella sua intensità ed entità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita, anzi, nella morte.

La corte territoriale ha dunque errato nel liquidare il danno in parola con il punto massimo d'invalidità permanente, così finendo per liquidare un pregiudizio diverso da quello subìto, e per un verso parametrato alla totale compromissione dell'integrità fisica affatto accertata, per altro verso presupponente una stabilizzazione non acquisita perché, a sua volta, correlabile, come tale, solo alla sopravvivenza del soggetto all'evento pregiudizievole.

Il danno andrà quindi determinato secondo le sopra riportate indicazioni "in iure", ferma restando la necessità di liquidare compiutamente il pregiudizio subìto, specificando quanto riferito alla componente "morale", relativa, cioè, alla sofferenza patita.

3. Spese al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia alla corte di appello di Messina perché, in altra composizione, si pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Il Collegio ha deliberato la motivazione semplificata.


Così deciso in Roma il giorno 26 marzo 2018.

Il Presidente

Dott. Giacomo Travaglino



4
Il Prolungamento Giudiziale
Ludovico BATTISTINI



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
12 LUG 2018
Il Prolungamento Giudiziale
Ludovico BATTISTINI

